

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 15 febbraio 1972 concernente la durata minima
delle vacanze annuali, e rapporto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
sull'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata
il 18 ottobre 1971 dagli on. Natale Rossi-Bertoni e confirmatari
circa la modificazione dell'art. 6 della legge cantonale sul lavoro
dell'11 novembre 1968

(del 24 marzo 1972)

L'iniziativa elaborata consegnata dagli onorevoli Natale Rossi-Bertoni e confirmatari il 18 ottobre 1971 tende ad adeguare il diritto cantonale alle vacanze dei lavoratori alla legislazione federale entrata in vigore di recente e propone la modifica dell'art. 6 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968, estendendo la durata minima delle vacanze per i giovani, fino ai 19 anni compiuti, a quattro settimane.

Puntualmente il Consiglio di Stato ha preso in esame l'iniziativa accogliendone, in sostanza, il contenuto, ma presentando un controprogetto che completa la proposta dell'iniziativa ed indica una diversa sede per l'inserimento della nuova norma.

Questa Commissione aderisce alla proposta del Consiglio di Stato, considerando:

1. Il legislatore ticinese ha disciplinato la durata minima delle vacanze dei lavoratori già con la legge sul lavoro dell'11 maggio 1953, prima cioè che, sul piano federale, apparisse uno specifico ordinamento.
A decorrere dal 21 aprile 1961, la durata minima delle vacanze dei lavoratori nel Cantone fu stabilita in tre settimane.
Con la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LFL), il diritto alle vacanze dei lavoratori fu disciplinato per tutta la Confederazione, mediante introduzione nel Codice delle obbligazioni di una nuova disposizione, che accordava a tutti i lavoratori vacanze di una durata minima di due settimane (ai giovani ed agli apprendisti di tre settimane). Ai Cantoni fu lasciata la facoltà di estendere la durata minima fino a tre settimane su tutti i lavoratori.
Questa inflessione federalistica era destinata a tener conto della situazione esistente in alcuni Cantoni, come il nostro, da questo profilo più avanzati (art. 64 LFL — art. 341 bis CO — precedente la revisione).
Della facoltà di estendere la durata minima fece uso il legislatore ticinese, anche per non peggiorare la situazione esistente, con l'art. 6 della legge cantonale sul lavoro, dell'11 novembre 1968, promulgata in applicazione della nuova LFL.
2. In occasione della revisione dei titoli X e X bis del Codice delle obbligazioni (contratto di lavoro), il diritto alle vacanze fu rielaborato e disciplinato con gli art. 329 a) e 345 a).
La legge, entrata in vigore all'inizio dell'anno in corso, prescrive la durata minima delle vacanze in due settimane per tutti i lavoratori ed in tre setti-

mane per i giovani fino ai 19 anni compiuti (art. 329 a) cpv. 1) e per gli apprendisti fino all'età di 20 anni compiuti (art. 345 a) cpv. 3).

Rimane ai Cantoni la facoltà di estendere la durata minima delle vacanze per tutti i lavoratori fino a tre settimane e fino a quattro settimane per i giovani fino ai 19 anni compiuti (art. 329 a) cpv. 2) e per gli apprendisti fino all'età di 20 anni compiuti (art. 345 a) cpv. 3).

La differenza del nuovo diritto federale, rispetto a quello precedente, concerne dunque i giovani e gli apprendisti.

3. Il Consiglio di Stato ha esaminato l'iniziativa tenendo conto della situazione anche sul piano federale e procedendo ad un'ampia consultazione degli enti e delle categorie interessate, nel Cantone.

Il Governo ha ritenuto valido il principio contenuto nell'iniziativa. Tuttavia ha elaborato un controprogetto rilevando :

- a) la proposta dell'iniziativa si limita all'estensione della durata delle vacanze per i giovani fino ai 19 anni, non contemplando esplicitamente un'analoga estensione in favore degli apprendisti fino all'età di 20 anni, il cui diritto alle vacanze è regolato dal Codice delle obbligazioni in un separato capitolo;

- b) la sede proposta per l'inserimento della norma di applicazione al nuovo diritto federale non appare adeguata.

Siccome la LFL non è applicabile a tutte le categorie di lavoratori, essendo previste eccezioni circa le aziende (art. 2) e circa le persone (art. 3), dall'inserimento della norma della legge cantonale sul lavoro potrebbe conseguire l'esclusione di alcune categorie di lavoratori dal beneficio dell'estensione della durata delle vacanze, che il legislatore federale stabilisce con un ordinamento di diritto privato ;

- c) l'estensione della durata delle vacanze deve poi essere fissata anche per i giovani lavoratori dipendenti dall'ente pubblico e, per quanto a noi compete, dal Cantone.

4. I rilievi del messaggio governativo meritano di essere considerati. Per quanto attiene agli apprendisti, è evidente che l'estensione deve essere esplicitamente indicata, poichè l'attuale articolazione del Codice delle obbligazioni li contempla separatamente dagli altri giovani lavoratori.

Per quanto concerne la sede della nuova norma, anche se, a rigore, l'impostazione cui è cenno nel messaggio, può essere opinabile, la proposta governativa appare saggia, poichè, indipendentemente da ogni possibilità di interpretazione, consente un'applicazione definitiva e chiara.

A questo proposito, si è esaminata in sede commissionale l'eventualità dell'inserimento della nozione di estensione della durata minima delle vacanze nella legge di applicazione e complemento al CCS - CO. Si è tuttavia concluso che l'emanazione di una legge speciale, così come prospettata nel messaggio, è più opportuna. Intanto la consultazione è più facile e immediata.

Secondariamente costituisce un passo verso la formazione di una raccolta della legislazione cantonale sul lavoro, già postulata da questa Commissione destinata a riunire tutte le disposizioni che, sul piano cantonale, interessano in modo specifico i lavoratori ed i datori di lavoro.

5. Oltre dell'elaborazione della legge, il Consiglio di Stato si è preoccupato della definizione del diritto alle vacanze in rapporto al raggiungimento del limite di età ed ha chiesto ed ottenuto una chiara interpretazione dall'Autorità federale (Divisione di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia). Le parole « giovani fino ai 19 anni compiuti » e congiuntamente « apprendisti fino ai 20 anni compiuti » prerifrano unicamente la persona dell'avente diritto. « Esse non statuiscono allo stesso tempo che con il giorno del compimento del 19.esimo anno (20.esimo anno) di età abbia a cessare questo diritto più

vantaggioso ». Il tenore letterale permette di ritenere ammissibile l'interpretazione secondo cui il diritto a quattro settimane di vacanza è da accordare per tutto l'anno in cui il soggetto compie i 19 rispettivamente i 20 anni.

6. Il periodo di vacanza dev'essere calcolato in « settimana » indipendentemente dai giorni festivi infrasettimanali, che nel periodo potrebbero inserirsi. Per i dipendenti del Cantone tuttavia, il calcolo sarà stabilito in giorni, coerentemente con la vigente relativa legislazione.
7. L'applicazione della novella, con effetto retroattivo al 1. gennaio dell'anno in corso, proposta dal Governo, appare giustificata anche per evitare, durante l'anno, incertezze e difficoltà nella definizione del diritto.

Concludendo, la Commissione della Legislazione, vi propone di approvare il disegno di legge allegato, considerando evasa l'iniziativa parlamentare elaborata del 18 ottobre 1971, avendo peraltro il primo firmatario, dichiarata la propria adesione al controprogetto.

Per la Commissione della Legislazione :

C. Jelmini, relatore

Cattaneo — Ferrari — Nessi — Paltenghi-Gardosi — Salvioni — Scacchi — Sganzi — Tamburini

Disegno di

LEGGE

concernente il disciplinamento della durata minima delle vacanze annuali
in applicazione degli art. 329 a) e 345 a) del Codice delle obbligazioni

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata la legge federale del 25 giugno 1971 che modifica i titoli X e X bis del
Codice delle obbligazioni ed in particolare il secondo capoverso dell'art. 329 a) e
il terzo capoverso dell'art. 345 a) ;

visto il messaggio 15 febbraio 1972 n. 1797 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

**Durata delle
vacanze**
a) per lavoratori
e giovani
lavoratori
b) per apprendisti

¹ Il datore di lavoro deve dare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno tre settimane di vacanza pagate, ai giovani sino ai 19 anni compiuti, almeno quattro settimane di vacanza pagate.

² Il maestro di tirocinio deve accordare all'apprendista, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno quattro settimane di vacanza pagate per anno di tirocinio.

Art. 2

**Abrogazione :
modificazione**

¹ L'art. 6 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogato.

² Al primo capoverso dell'art. 30 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è aggiunta la seguente lettera :

c) 24 giorni feriali fino ai 19 anni compiuti, rispettivamente ai 20 anni compiuti se apprendisti.

Art. 3

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1972.